

LEGGE 30 marzo 1998, n. 88.

Norme sulla circolazione dei beni culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.

Sezione I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

Denominazioni

1. Nella presente legge si intendono:

a) per «regolamento CEE» e «direttiva CEE», rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;

b) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) per «legge n. 1089», la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

d) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.

Art. 2.

Azione di restituzione

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.

2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:

a) beni indicati nell'allegato alla presente legge;

b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;

c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di esportazione temporanea.

5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite dal cedente.

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Art. 3.

Determinazione dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE.

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possiede o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera c) del presente comma, purché tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso musei pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Art. 4.

Azione di restituzione

1. Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 2.

2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;

b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.

4. L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e).

5. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Art. 5.

Prescrizione

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

Art. 6.

Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

Art. 7.

Pagamento dell'indennizzo

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al competente Ufficio centrale del Ministero stesso.

3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 8.

Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque previste dall'articolo 3, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Sezione II

AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA

Art. 9.

Titolarità dell'azione e patrocinio

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, davanti al competente giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.

2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 10.

Consegna o acquisizione del bene restituito

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentiti il comitato di settore competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

Capo II

NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE

Art. 11.

Licenza di esportazione

1. Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE, per i beni culturali compresi nell'allegato al regolamento medesimo, è funzione di preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari.

2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

3. La licenza di esportazione è valida per sei mesi.

4. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente all'attestato di libera cir-

colazione previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge.

5. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

6. In prima applicazione della presente legge, il Ministero comunica alla Commissione delle Comunità europee l'elenco degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati entro due mesi dalla loro effettuazione.

7. Le disposizioni del capo IV e dell'articolo 66 della legge n. 1089, come modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE per la durata di validità della licenza medesima.

Art. 12.

Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, reso in conformità ai rispettivi regolamenti parlamentari, si provvede alla revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:

a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione;

b) le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.

Art. 13.

Violazione di obblighi formali

1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.200.000.

Capo III

NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI.

Art. 14.

Informazioni alla Commissione delle Comunità europee e al Parlamento nazionale

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge, nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispose ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1999, la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Art. 15.

Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione della banca dati.

Art. 16.

Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri degli altri Stati.

Capo IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

Art. 17.

Sostituzione dell'articolo 35 della legge n. 1089

1. L'articolo 35 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. — 1. È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al

contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche:

a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalgia a oltre venticinque anni;

b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali;

c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

Art. 18.

Sostituzione dell'articolo 36 della legge n. 1089

1. L'articolo 36 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. — 1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d'ufficio;

b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati».

Art. 19.

Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089

1. L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. — 1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 350 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26.

Art. 20.

Sostituzione dell'articolo 39 della legge n. 1089

1. L'articolo 39 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. — 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia».

Art. 21.

Certificato di importazione

1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. — 1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro dell'Unione europea di spedizione.

4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36».

Art. 22.

Sostituzione dell'articolo 40 della legge n. 1089

1. L'articolo 40 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. — 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validità non superiore ad un anno.

3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65».

Art. 23.

Sostituzione dell'articolo 66 della legge n. 1089

1. L'articolo 66 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. — 1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per

una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.

6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000».

Art. 24.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.

Capo V

NORME FINALI

Art. 25.

Attività degli Uffici centrali

1. In materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali, gli Uffici centrali del Ministero, ciascuno per la parte di competenza, in aggiunta ai compiti già spettanti ai sensi delle leggi vigenti:

a) dispongono l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4;

b) curano la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge;

c) possono inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione entro il termine di cui all'articolo 37, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge;

d) dispongono ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;

e) conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali;

f) dichiarano, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, ai soli fini della restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano;

g) presentano al Ministro proposte di intervento in materia di spedizione dei beni culturali negli Stati membri dell'Unione europea o di esportazione verso altri Stati.

Art. 26.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15 e 19, valutato in complessive lire 450 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a)

A. *Categorie di beni*

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

- a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- b) siti archeologici;
- c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13.a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati dalla presente legge soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui alla lettera B.

B. *Valori applicabili alle categorie di cui alla lettera A (in ECU)*

1) 0 (zero)

- 1. Reperti archeologici
- 2. Smembramento di monumenti
- 9. Incunaboli e manoscritti
- 12. Archivi

2) 15.000

- 5. Mosaici e disegni
- 6. Incisioni
- 8. Fotografie
- 11. Carte geografiche stampate

3) 30.000

- 4. Acquarelli, guazzi e pastelli

4) 50.000

- 7. Arte statuaria
- 10. Libri
- 13. Collezioni
- 14. Mezzi di trasporto
- 15. Altri oggetti

5) 150.000

- 3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione. La data di conversione dei valori espressi in ECU nel presente allegato nelle monete nazionali è il 1° gennaio 1993.

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1032):

Presentato dal Ministro per i beni culturali (VELTRONI) il 23 luglio 1996.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 1º agosto 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 7ª commissione il 7 novembre 1996; 4, 5 febbraio 1997 e approvato il 12 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3254):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente il 26 febbraio 1997, con pareri delle commissioni II, VI, I, III, V, IX, X e XIV.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 12 e 19 marzo 1997.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 29 aprile 1997.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede referente, il 30 aprile 1997.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 13 maggio 1997.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 18 febbraio 1998.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 19 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 1032/B):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 26 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 18 marzo 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 17 del 1º marzo 1993. Lo stesso è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996.

— La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 74 del 27 marzo 1993, ed è stata modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 60 il 1º marzo 1997.

— La legge 1º giugno 1939, n. 1089, concernente la «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939.

— L'art. 36 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1957, n. 317 dispone:

«Art. 36. — Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

Nota all'art. 3:

— L'art. 3 della direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997, dispone:

«Art. 3. — Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali nonché le relative modifiche, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie C».

Note all'art. 11:

— L'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 17 dispone:

«Art. 2. — 1. L'esportazione di beni culturali, al di fuori del territorio delle Comunità, è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione.

2. La licenza di esportazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato.

- da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trova lecitamente e definitivamente il bene culturale alla data del 1º gennaio 1993;

- oppure, dopo la suddetta data, da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il bene culturale, si trova dopo essere stato lecitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro o dopo essere stato importato da un Paese terzo o reimportato da un Paese terzo in seguito ad una spedizione lecita da uno Stato membro verso il suddetto Paese terzo.

Tuttavia lo Stato membro competente conformemente al primo comma, primo e secondo trattino può non richiedere licenze di esportazione per i beni culturali elencati nell'allegato, categoria A1, primo e secondo trattino qualora detti beni abbiano un'interesse archeologico o scientifico limitato e purché non provengano direttamente da scavi, scoperte e siti archeologici in uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia lecita.

L'autorizzazione di esportazione può essere rifiutata ai sensi del presente regolamento, qualora i beni culturali in questione siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico, storico e archeologico nello Stato membro di cui trattasi.

Se necessario, l'autorità di cui al primo comma, secondo trattino prende contatto con le autorità competenti dello Stato membro da cui proviene il bene culturale, in particolare le autorità competenti ai sensi della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

3. La licenza di esportazione è vietata in tutta la Comunità.

4. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, l'esportazione diretta dal territorio doganale della Comunità di beni del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico, che non rientrano nella definizione di beni culturali ai sensi del presente regolamento, è soggetta alla normativa nazionale dello Stato membro di esportazione».

— L'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose d'interesse artistico e storico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939, dispone:

«Art. 36. — Chiunque intenda esportare dal Regno cose di cui all'art. 1 deve ottenere licenza.

A tale scopo deve fare denuncia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.

Le contestazioni tra l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti».

— Il capo IV della legge 1° giugno 1939, n. 1089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939, dispone:

«Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

Sezione I - Esportazione

Art. 35. — È vietata nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all'art. 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonché delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche.

Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione e della Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.

Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze.

Art. 36. — Chiunque intenda esportare dal Regno cose di cui all'art. 1 deve ottenere licenza.

A tale scopo deve fare denuncia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.

Le contestazioni tra l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 37. — Salvo quanto è stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente:

- fino a lire 1.000.000: otto per cento;
- da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento;
- da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento;
- oltre lire 21.000.000: trenta per cento.

Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonché a quello di interesse documentale e archivistico.

Art. 38. — Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e le valute, può, di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera.

Art. 39. — Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di acquistare per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso.

Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunci alla esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito secondo le modalità di cui all'art. 37.

Art. 40. — Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea.

La licenza di esportazione temporanea è concessa per un periodo di tempo determinato e può essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.

La tassa di esportazione è riscossa a titolo cauzionale. Essa è incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito.

Art. 41. — Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento delle regie sedi diplomatiche o consolari.

Può inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato.

Sezione II - Importazione temporanea

Art. 42. — Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.

Detto termine sarà prorogato di cinque anni su richiesta dell'interessato.

— L'art. 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939, dispone:

«Art. 66. — È punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 600.000 a L. 9.000.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni:

- a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;
- b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.

Quando si tratti di cose di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, il Ministro per l'educazione nazionale può disporre che le cose stesse siano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.

Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64».

Note all'art. 12:

— Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, concernente il «Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il titolo II del R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, concernente il «Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913, dispone:

TITOLO II

DELL'ESPORTAZIONE ALL'ESTERO

Capo I - GENERALITÀ

«Art. 129. — Chiunque voglia portare all'estero, anche temporaneamente, cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, artistico o numismatico, sia o no per esse seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge, deve presentarle ad un R. ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte. La presentazione potrà essere fatta dal proprietario o da un suo mandatario, purché questa qualità sia legalmente comprovata, oppure da uno spedizioniere provveduto ai patenti di esercizio, la cui data sia anteriore ai tre anni.

Tanto il mandatario speciale, quanto lo spedizioniere si intenderanno soli e legittimi rappresentanti del proprietario per tutte le ope-

razioni da eseguire in dipendenza della richiesta esportazione e a tutti gli effetti della legge e del presente regolamento, eccezione fatta per quanto viene disposto con l'art. 146.

Art. 130. — Debbono essere presentate agli uffici di esportazione, o agli uffici appositamente creati in forza dell'art. 46 della legge 27 giugno 1907, n. 386, a fine di ottenere il nulla osta per la esportazione, le pitture, le sculture e qualsiasi oggetto d'arte, eseguito da artefici viventi ovvero morti da non oltre cinquanta anni, comprese le copie e le contraffazioni.

Le cose per cui si rilascia il nulla-osta sono esenti da tassa progressiva, da diritto di acquisto e da divieto di esportazione. Del resto si osserveranno le norme che verranno particolarmente dettate col presente regolamento.

Art. 131. — Gli incunabuli e i libri stampati a tutto l'anno 1550 e le xilografie, le incisioni, le miniature, i manoscritti legati o sciolti ancorché non miniati, purché non posteriori all'anno 1550, sono sottoposti a tutte le disposizioni relative all'esportazione all'estero delle cose di arte e di antichità.

Alle cose di cui sopra e alle altre comprese nel materiale bibliografico indicato all'art. 128 del presente regolamento, allorché siano posteriori all'anno 1550, le disposizioni relative alla esportazione si applicheranno soltanto nei casi in cui intervenne la notificazione di importante interesse.

Chiunque voglia esportare all'estero le cose di cui ai precedenti commi, dovrà presentarle alle biblioteche governative indicate nel R.D. 27 agosto 1905, n. 498.

Il materiale bibliografico non designato nei commi 1 e 2 sarà liberamente esportabile, purché lo speditore lo accompagni con la dichiarazione da lui firmata che per esso non è seguita la notificazione di importante interesse ai sensi dell'art. 5 della legge 20 giugno 1909.

Tutto il materiale del commercio librario moderno, così italiano come straniero, nei limiti del secondo comma dell'art. 1 della legge, non è sottosto a vincolo alcuno.

Art. 132. — È vietato comprendere in una sola spedizione cose d'interesse bibliografico e oggetti artistici, siano questi ultimi sottoposti alle disposizioni sull'esportazione come a semplice nulla-osta.

Art. 133. — Le verifiche fuori d'ufficio alle cose in esportazione possono aver luogo solo nel caso in cui si tratti di opere soggette al nulla osta o di colli che per mole o per peso complessivo siano difficilmente trasportabili.

Tali verifiche non potranno farsi che nelle ore in cui l'ufficio rimane chiuso al pubblico servizio, e nelle città in cui l'ufficio di esportazione non sia situato nei locali della R. dogana.

L'esportatore che chiede la verifica fuori di ufficio sarà obbligato a sopportare la spesa per il mezzo di trasporto ed a corrispondere una indennità di lire 15 a ciascuno dei funzionari delegati e di tre lire all'inserviente per la legatura e l'apposizione dei piombi.

Qualora la verifica fosse richiesta in località posta fuori della cinta daziaria, oppure, nei comuni aperti, ad una distanza di oltre tre chilometri dall'ufficio, a ciascuno dei funzionari delegati ed all'inserviente compererà il doppio della indennità predetta oltre al rimborso della spesa per il mezzo di trasporto o per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe.

I pagamenti dovranno essere anticipati all'ufficio, o direttamente o per mezzo di vaglia postale.

Le verifiche fuori d'ufficio saranno sempre accordate, qualunque sia la mole ed il peso degli oggetti, ai capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte e presso la S. Sede; e per tali verifiche non saranno dovuti i diritti di cui sopra.

Capo II

DELLA ESPORTAZIONE DELLE COSE SOGGETTE A LICENZA

Sezione I - Della denuncia

Art. 134. — Lo speditore nel presentare la cosa esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la denuncia di esportazione, indicando:

a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonché dell'esportatore quando questi sia persona diversa dal proprietario;

b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al confine italiano;

- c) nome, cognome e domicilio del destinatario;
- d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;
- e) natura, descrizione delle cose;
- f) prezzo che se ne dichiara, scritto in tutte lettere e in numeri arabi.

Nella denuncia si dovrà anche attestare:

- 1° che la cosa non proviene dagli enti di cui all'art. 2 della legge 20 giugno 1909, n. 364;
- 2° che di essa non fu mai vietata la esportazione a norma dell'art. 9 della legge anzidetta;
- 3° se avvenne notificazione dell'importante interesse agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e in qual data.

Art. 135. — La denuncia, compilata come all'articolo precedente, sarà firmata in ciascuno dei tre esemplari dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza.

Ove manchi taluna delle indicazioni e dichiarazioni richieste dall'articolo precedente, o vi siano nelle tre copie cancellature o alterazioni di qualunque genere, la denuncia non sarà accettata dall'ufficio di esportazione. Potrà essere consentita la descrizione sommaria del contenuto, quando si tratti di numerosi colli, di sculture smontate o di frammenti marmorei di scarso pregio, o quando, per circostanze speciali da apprezzarsi dall'ufficio, la descrizione delle cose per ogni collo presenti eccezionali difficoltà. A tale effetto potranno anche più colli comprendersi in una sola denuncia, ma la dichiarazione del prezzo, come alla lettera f), dell'articolo precedente, dovrà essere distinta per ciascun collo, tranne il caso in cui si tratti di pezzi, i quali costituiscono una sola unità artistica.

In ogni caso, non appena la denuncia sarà presentata all'ufficio di esportazione verrà da questo immediatamente registrata in un protocollo speciale, numerata con numero progressivo e firmata in ogni esemplare dal funzionario a ciò delegato.

Né il proprietario né l'esportatore potranno più ritirare la cosa, allorché l'ufficio abbia o dichiarato di proporre al Governo l'esercizio del diritto di acquisto o verificata la sussistenza di una violazione di legge.

Sezione II - Esame delle cose presentate

Art. 136. — La verifica ai colli, fatta dai tre funzionari a ciò addetti, deve, sotto la loro personale responsabilità, essere minuta e diligente.

Dovranno i detti funzionari anzitutto assicurarsi che le casse siano solide e non abbiano doppio fondo, o doppi laterali, o doppio coperchio, e che una tela dipinta non sia inchiodata su tela o tavola più pregevole per mascherarla o sottrarla alla verifica.

Se l'ufficio di esportazione o la biblioteca scoprirà frodi di questo o d'altro genere, sequestrerà la cosa dichiarandola in contrabbando.

Il relativo verbale sarà immediatamente trasmesso all'Intendenza di finanza, affinché questa promuova il procedimento per l'applicazione delle pene comminate per il contrabbando.

Copia del verbale sarà pure inviata al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 137. — I funzionari di cui all'articolo precedente verificheranno poi se il contenuto dei colli corrisponde esattamente alla denuncia. Saranno in questa segnate con inchiostro rosso le correzioni che fossero eventualmente necessarie per completare la descrizione esatta delle cose contenute nei singoli colli, ma non potrà essere fatta alcuna aggiunta di oggetti.

A seguito di che decideranno:

- 1° se convenga proporre al Ministero l'acquisto della cosa presentata per la esportazione;
- 2° se debbasi imporvi il divieto di esportazione;
- 3° se si possa esportarla all'estero e passare all'emissione della licenza, previo accertamento e liquidazione della tassa.

Art. 138. — Qualora risulti ai funzionari addetti alla esportazione, o dalla denuncia o dalla verifici fatta a norma dell'articolo precedente, trattarsi di cosa per cui intervenne la notificazione dell'importante interesse, a termini dell'art. 5 della legge, i funzionari dell'ufficio di esportazione sospenderanno il loro giudizio e informeranno il Ministero.

Ugualmente prateranno allorché abbiano fondato sospetto che tale notificazione possa essere avvenuta o che si tratti di cosa già posseduta da un ente morale e comunque alienata o trafugata o provenuta da scavi clandestini o da scoperte fortuite non denunciate.

La cosa fermata, incassata, legata e chiusa coi piombi, resterà in custodia presso l'ufficio, o, qualora questo non abbia locali adatti, sarà depositata temporaneamente presso la R. galleria, il R. museo o la R. biblioteca più vicina.

Di tutte le operazioni summentovate l'ufficio redigerà processo verbale e ne spedisirà copia al Ministero, che, qualora sieno intervenute le suesposte violazioni di legge, denuncerà al procuratore del Re i trasgressori.

Sezione III - Esercizio del diritto di acquisto

139. Qualunque cosa presentata per la esportazione può dal Governo essere acquistata al prezzo denunciato, a mente dell'art. 9 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Ove l'ufficio di esportazione o la biblioteca ritenga che si debba esercitare tale diritto, ne darà notizia al Ministero, indicando il prezzo, le ragioni che consiglierebbero l'acquisto, e se sulla cosa, a giudizio dei funzionari componenti l'ufficio, dovrebbero imporre il veto di esportazione.

Art. 140. — Al proprietario l'ufficio parteciperà la proposta di addivene all'acquisto, e dichiarerà di custodire la cosa a cura del Governo fino all'esaurimento del termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 9 della legge.

Quando il Ministero ritenga di prorogare il termine ne darà avviso all'esportatore.

Art. 141. — Sul parere dell'ufficio di esportazione il Ministero decide se debbasi procedere all'esercizio del diritto di acquisto.

Quando il prezzo denunciato, su cui tale diritto si esercita, non eccede le lire 500, l'ufficio di esportazione ne darà notizia prima ancora che al Ministero, al sovrintendente o al direttore dell'Istituto dal quale la cosa potrebbe essere utilmente acquistata, affinché, se lo ritiene opportuno, provveda nei modi di cui all'art. 22 del presente regolamento. In questo caso il sovrintendente o il direttore predetto avrà tutte le facoltà attribuite dalla presente sezione al Ministero dell'istruzione.

Art. 142. — Allorché il Ministero abbia deciso di acquistare la cosa, ne darà avviso all'esportatore, e incaricherà il sovrintendente competente a prenderla in consegna.

Qualora il Governo non intenda di acquistare la cosa, lo significherà all'ufficio di esportazione, il quale procederà alla emissione della licenza, sempreché non intenda imporre sulla cosa il veto di esportazione.

Art. 143. — In tutti i casi in cui, procedendosi all'acquisto, sia incerto il proprietario della cosa, si provvederà al pagamento versando nella Cassa depositi e prestiti il prezzo intestato al nome dell'esportatore, con la indicazione (quante volte ciò risulti dalla denuncia) che l'esportatore stesso non è proprietario ma mandatario speciale o spedizioniere.

Sezione IV - Veto di esportazione

§ 1 - In generale

Art. 144. — Se in seguito all'esame di cui all'art. 137 l'ufficio emetta veto di esportazione ne stenderà processo verbale, di cui invierà copia al Ministero.

Ne darà anche notizia all'esportatore.

Art. 145. — Qualora l'ufficio sia in dubbio se imporre o no il veto di esportazione, sarà ugualmente elevato processo verbale e trasmesso in copia al Ministero, insieme con la fotografia, o altra riproduzione grafica della cosa presentata.

Il Ministero provocherà il parere del Consiglio superiore, o, in casi di urgenza, della Giunta di esso. L'esportatore, a cui verrà dato avviso della controversia, potrà far pervenire le sue conclusioni.

Analogamente procederà il Ministero quando chi chiede la esportazione, contestando il giudizio dell'ufficio, abbia ricorso a mente dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge.

Avuto il parere dal Consiglio superiore o della Giunta, il Ministero ne comunicherà le conclusioni così a colui che denunciò la cosa per la esportazione come all'ufficio.

Nel frattempo la cosa sarà custodita nei modi di cui all'art. 138.

Art. 146. — L'ufficio di esportazione, quando debba restituire una cosa per cui si è imposto il veto di esportazione, accetterà anzitutto qual sia il proprietario della cosa e a lui e non ad altri la riconsegnerà, previa notificazione nei modi di cui all'art. 53, e dei seguenti obblighi:

a) di non trasferire in niun caso la cosa all'estero;

b) di tenerla sottoposta alle norme degli articoli 5, 6, 7, 13, della legge 20 giugno 1909, n. 364, nonché delle corrispondenti disposizioni del titolo I del presente regolamento, e rispettive sanzioni civili e penali;

c) di non trasportarla da un luogo all'altro del Regno senza averne dato preavviso alla competente sovrintendenza almeno dieci giorni prima del divisato trasporto, con pieno diritto di questa a sorvegliare tutte le operazioni relative;

d) di provvedere a proprie spese ai restauri che il Ministero reputasse necessari per la conservazione della cosa.

Una copia della notificazione di cui sopra verrà rimessa al Ministero, e ad essa saranno allegate una o più fotografie eseguite a cura dell'ufficio.

Il Ministero invierà copia della notificazione alla sovrintendenza competente per ragione di materia e di territorio, affinché ne prenda speciale nota.

Art. 147. — Ove il proprietario lo preferisca potrà richiedere al Ministero che la cosa vincolata nei modi di cui all'articolo precedente sia presa in custodia, salvi i suoi diritti, in un Istituto governativo.

Il Governo non potrà rifiutarvisi.

§ 2 - Norme particolari per l'acquisto delle cose su cui si impone il veto di esportazione

Art. 148. — Se si tratta di cosa per cui l'ufficio di esportazione intenda porre il veto di esportazione e non ritenga di accettare il prezzo denunciato, sarà in facoltà del Ministero, su proposta dell'ufficio, di trattare bonariamente per la diminuzione del prezzo o di richiedere all'esportatore se acconsenta di addivenire al giudizio peritale a mente del comma 2 dell'art. 9 della legge.

Qualora l'esportatore accetti di addivenire alla stima, lo dichiarerà per iscritto, e indicherà uno o più periti di sua fiducia.

Il documento verrà spedito al Sovrintendente, il quale sceglierà anche da parte sua un numero di periti uguale a quello scelto dall'esportatore e stabilirà il giorno della perizia, che avrà luogo alla presenza di un delegato dell'ufficio di esportazione. L'esportatore ha diritto di assistervi.

Dei risultati sarà redatto processo verbale, sottoscritto da tutti i presenti.

Ciascuna delle parti assumerà la spesa dei propri periti.

Art. 149. — I periti, in caso di parità di voti, designeranno un arbitro. Ove non si trovino d'accordo nella designazione, stenderanno processo verbale che firmato da essi e dalle parti verrà trasmesso al primo presidente della Corte d'appello, il quale provvederà alla designazione.

Art. 150. — I periti porranno a base della stima il prezzo della cosa all'interno del Regno.

Ove il loro giudizio sia accettato dall'esportatore, questi lo dichiarerà in una domanda in carta da bollo da lire una, che invierà all'ufficio di esportazione insieme con gli atti del giudizio arbitrale in originale, o in copia autenticata.

L'ufficio, pel tramite del sovrintendente, rimetterà gli atti al Ministero insieme al suo parere.

Art. 151. — Ove il Ministero acquisti la cosa, varranno le norme degli artt. 141 e 143. In caso contrario il Ministero autorizzerà l'ufficio a rilasciarla al proprietario, coi vincoli di cui all'art. 146.

Sezione V - Licenza di esportazione

§ 1 - Accertamento e liquidazione della tassa

Art. 152. — Per tutte le cose per le quali non si reputò di esercitare il diritto di acquisto o non fu imposto veto di esportazione, si rilascerà licenza di esportazione, previo pagamento della tassa progressiva.

L'accertamento della tassa seguirà sulla base del prezzo dichiarato dall'esportatore. Ove l'ufficio di esportazione ritenga non accettabile tale prezzo procederà a stima dell'oggetto.

Qualora l'esportatore non creda di accettare i risultati della stima fatta dall'ufficio, questo provocherà il parere di una Commissione arbitrale, che verrà nominata come la Commissione dei periti agli artt. 148 e 149 del presente regolamento, e accetterà il valore della cosa.

Il giudizio degli arbitri sarà, a termini dell'art. 10 della legge, definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.

Accertato il valore della cosa nei modi di cui sopra, l'ufficio liquiderà la tassa, giusta la tabella contenuta nell'art. 41 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

§ 2 - Emissione della licenza di esportazione

Art. 153. — A cura dell'ufficio di esportazione la somma liquidata per la tassa verrà segnata, in base al valore dichiarato o accertato, nell'apposita colonna della denuncia per la esportazione, con speciale avvertenza della circostanza se venne accettato il valore dichiarato dall'esportatore o se esso fu accertato dall'ufficio ovvero dalla Commissione peritale.

L'esportatore pagherà la tassa al funzionario a ciò addetto presso l'ufficio di esportazione o la biblioteca. Sulla consegna della bolletta comprovante la tassa pagata verrà rilasciata la licenza di esportazione, alla quale verrà applicata una marca da bollo da una lira.

Una sola licenza è sufficiente per qualunque numero di colli, purché spediti da una stessa persona a un unico destinatario.

La licenza non varrà se non per il mittente, il destinatario e la destinazione per cui fu emessa, e per un solo mese dalla sua data, entro il quale termine i colli debbono essere presentati alla dogana di confine indicata nella denuncia.

Per giustificati motivi il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato dal Ministero su domanda, in carta legale, dell'esportatore.

Art. 154. — Prima che l'ufficio le consegni all'esportatore, le casse vengono chiuse, legate e assicurate coi piombi.

Insieme con la licenza e con le casse l'ufficio consegnerà all'esportatore il secondo esemplare della denuncia.

Sarà applicata ad essa una marca da bollo da lire 1. Recherà ad ogni pagina scritta, il bollo dell'ufficio e le firme dei funzionari che hanno fatta la stima. Nella pagina destinata alle osservazioni dell'ufficio o della biblioteca in luogo del giudizio tecnico che deve rimanere riservato (e sarà perciò limitato al primo esemplare della denuncia), saranno specificati i contrassegni della legatura e delle sigillature dei colli, il numero e il posto preciso dei piombi.

Sono a carico dell'esportatore le spese di bollo alle denunce e alle licenze di esportazione, di facchinaggio, di materiale per la legatura e per gli involti e di sigillatura dei piombi, per la quale sarà riscosso un diritto di lire una.

Capo III

**DELLA ESPORTAZIONE DELLE COSE
SOGGETTE A CERTIFICATO DI NULLA OSTA**

Art. 155. — Lo speditore di cose soggette a semplice nulla osta, nel presentarle esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la relativa denuncia, indicando:

- a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonché dell'esportatore, quando questi sia persona diversa dal proprietario;
- b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al confine italiano;
- c) nome, cognome e domicilio del destinatario;
- d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;
- e) natura e sommaria descrizione delle cose;
- f) dichiarazione che trattasi esclusivamente di oggetti artistici contemporanei.

La denuncia sarà firmata dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza.

Qualora nella denuncia manchi taluna delle indicazioni e dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo, o vi siano nelle tre copie alterazioni o cancellature di qualunque genere, la denuncia non verrà accettata.

Art. 156. — Nella verifica dei colli si seguiranno le norme degli articoli 136, 137 primo comma e 138 del presente regolamento. La verifica medesima potrà, anche seguire da parte di un solo funzionario.

Quando nella verifica si riscontri che per un mero equivoco e in piena buona fede fu denunciato per moderno un oggetto antico, l'esportatore dovrà sostituire la denuncia di cui al presente articolo con quella dell'art. 134.

Ove il caso di cui al precedente comma si verifichi presso uno degli uffici speciali creati in virtù dell'art. 46 della legge 27 giugno 1907, n. 386, la cassa chiusa, legata e sigillata coi piombi verrà, a spese dell'interessato, inviata all'ufficio di esportazione da lui designato.

Art. 157. — Verificati i colli e trovati conformi alla denuncia, verrà rilasciato il certificato di nulla osta.

Per gli ulteriori atti si seguiranno le disposizioni del capo successivo del presente regolamento.

Capo IV

OPERAZIONI DOGANALI

Art. 158. — Alla dogana di confine lo speditore o il suo rappresentante esibirà, oltre la licenza di esportazione o il certificato di nulla osta, la denuncia relativa, la quale servirà di riscontro nella visita doganale.

Se lo speditore avesse smarriti tali documenti dovrà richiederne copia conforme all'ufficio da cui furono rilasciati.

Intanto le cose saranno trattenute in dogana, e i diritti di magazzino saranno a carico dell'interesse.

Art. 159. — La visita dei colli contenenti oggetti sottoposti all'obbligo della licenza di esportazione o del certificato di nulla osta, non può essere effettuata che presso le dogane di confine.

È fatta eccezione per i colli appartenenti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte o presso la Santa Sede, per i quali le operazioni doganali si compiranno presso la dogana di Roma, e saranno quindi esenti da visita al confine.

Art. 160. — Nei casi in cui siano presentati alla dogana, non muniti dei documenti prescritti, colli contenenti cose, di cui il contenuto sia esattamente dichiarato, e non ricorrano gli estremi richiesti per il contrabbando, la dogana inviterà l'interessato a sborsare le spese per l'invio di essi al più vicino ufficio di esportazione, o biblioteca, o ad altro a scelta dell'interessato, ove questi dovrà compiere tutte le operazioni indicate nei casi precedenti.

L'invio sarà fatto a rischio e pericolo dell'esportatore, dalla dogana, che apporrà sui colli i suoi piombi e ne darà avviso all'ufficio o alla biblioteca.

I diritti di magazzino sono a carico dell'interessato.

Ove questo si rifiuti a sborsare le spese per l'invio di cui sopra, la dogana spedisce i colli in porto assegnato e a rischio e pericolo dell'interessato, al r. museo o galleria o biblioteca più vicina, dove senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione saranno ritenuti e non verranno restituiti al proprietario che contro il pagamento di tutte le spese e diritti.

Art. 161. — Ove nella visita doganale nessuna irregolarità si riscontri, i ricevitori doganali, ritirata la licenza o il certificato di nulla osta e l'esemplare della denuncia, consegneranno all'interessato la consueta bolletta doganale.

La licenza di esportazione o il certificato di nulla osta verranno controfirmati alla matrice di quest'ultima.

Le denunce, conservate a parte, saranno spedite trimestralmente al Ministero della istruzione pubblica.

Capo V

**DELLE SPEDIZIONI PER PACCO POSTALE
O IN SCATOLETTA CON VALORE DICHIARATO**

Art. 162. — Per le spedizioni all'estero da farsi per pacco postale o in scatoletta con valore dichiarato, la denuncia e la relativa licenza di esportazione o certificato di nulla osta dovranno riferirsi ad un solo pacco o ad una sola scatoletta.

La tassa di esportazione dev'essere preventivamente pagata. A tergo della licenza l'agente di riscossione apporrà il bollo di ufficio e indicherà l'ammontare della somma riscossa.

All'ufficio postale l'esportatore presenterà, debitamente legato e piombato giusta l'art. 154, il pacco o la scatoletta da spedirsi, ed insieme la licenza di esportazione, od il nulla osta, o la denuncia.

I detti documenti accompagneranno il pacco o la scatoletta fino alla dogana di confine, dove gli impiegati doganali se ne serviranno per il riscontro degli oggetti, dopodiché restituiranno la denuncia al Ministero.

L'ufficiale postale, prima di accettare la spedizione del pacco o della scatoletta, e la dogana di confine, prima di ammetterlo in libera pratica, dovranno assicurarsi che a tergo della licenza si trovi indicato l'ammontare della tassa riscossa e che per l'invio di materiale bibliografico, previsto nel penultimo comma dell'art. 131, il mittente abbia apposto e sottoscritto sulla dichiarazione doganale la clausola che non è intervenuta la notificazione dell'importante interesse ai sensi dell'art. 5 della legge 20 giugno 1909.

Art. 163. — Le dogane di confine sequestreranno i pacchi e le scatolette con valore dichiarato il cui contenuto debba intendersi falsamente denunciato a termini del presente regolamento senza pregiudizio delle pene comminate dal testo unico delle leggi postali, approvato col R.D. 24 dicembre 1899, n. 501, e, ove sia il caso, della maggior pena per contrabbando.

Capo VI

ESPORTAZIONE TEMPORANEA - CABOTAGGIO E CIRCOLAZIONE

Sezione I - Esportazione temporanea

Art. 164. — La esportazione temporanea sarà permessa, previa licenza mediante denuncia, agli uffici di esportazione o alle biblioteche a modo delle esportazioni ordinarie. Nella denuncia l'interessato dichiarerà che chiede di esportare all'estero per un periodo di tempo che determinerà in numero di anni o di mesi.

Potrà essere vietata la esportazione temporanea nei medesimi casi in cui è vietata la esportazione definitiva. Ugualmente potrà esercitarsi dal Governo il diritto di acquisto.

Nei casi però in cui si conceda la licenza, la tassa verrà riscossa a solo titolo di deposito cauzionale e di esso sarà rilasciata speciale bolletta di quietanza, che verrà unita alla licenza.

Art. 165. — All'atto dell'esportazione temporanea le dogane di confine ritireranno solo le denunce, lasciando la licenza all'esportatore.

I termini di validità della licenza potranno, per giustificati motivi e su domanda dell'interessato, essere prorogati dal Ministero.

All'atto della reimportazione le cose dovranno essere presentate a un ufficio doganale di confine che potrà anche essere diverso da quello di uscita, purché quest'ultimo sia stato preavvertito in tempo pel trasferimento dei documenti.

La dogana, compiuta una prima verifica con la scorta della denuncia, già ritirata all'uscita degli oggetti, suggerirà i colli coi propri piombi e li spedisce a spese dell'interessato all'ufficio di esportazione o alla biblioteca da cui sarà stata rilasciata licenza all'interessato, a tergo del qual documento, che resterà tuttavia in possesso dell'interessato, il ricevitore indicherà il giorno della reimportazione degli oggetti, il peso e i contrassegni dei colli. Farà uguale annotazione nella denuncia, che sarà mandata al Ministero della istruzione.

L'ufficio destinatario ritirerà la licenza, compirà la verifica definitiva, e, trovando tutto in regola, rilascerà le cose e informerà il Ministero, il quale provvederà al rimborso della tassa.

Ove l'interessato lo richieda, la verifica dell'ufficio di esportazione potrà essere eseguita al confine, osservando quanto è disposto nel comma quarto dell'art. 133 del presente regolamento.

Art. 166. — Se all'atto della reimportazione i documenti presentati alla dogana saranno incompleti o irregolari, o gli oggetti non verranno reimportati entro il termine fissato, l'esportatore perderà il diritto a ripetere la tassa.

La presentazione di oggetti diversi da quelli per cui fu concessa la licenza di esportazione temporanea sarà considerata e punita come contrabbando, a mente del primo comma dell'art. 126 della legge doganale.

Art. 167. — Le disposizioni degli articoli precedenti nulla mutano a quelle vigenti agli effetti doganali, per i quali l'esportazione temporanea resta limitata al periodo di due anni.

Sezione II - Cabotaggio e circolazione.

Art. 168. — La spedizione da un luogo all'altro dello Stato delle cose di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per via di mare attraverso un tratto di territorio estero o attraverso i fiumi o laghi promiscui, è vincolata a licenza di un ufficio di esportazione o di una r. biblioteca.

Ove si tratti di cosa per cui, a giudizio dell'ufficio o della biblioteca, non sarebbe da imporre veto di esportazione né proporre diritto di acquisto, la licenza verrà subordinata al deposito cauzionale del prezzo della tassa che sarebbe dovuta qualora la cosa fosse esportata all'estero. La somma depositata non verrà messa in contabilità dall'agente delegato alla riscossione, e verrà restituita non appena venga rimessa all'ufficio di esportazione di partenza la licenza da esso rilasciata, con l'annotazione di altro ufficio di esportazione o direzione di r. galleria o museo o biblioteca che la cosa pervenne al luogo di destinazione in Italia.

In tutti gli altri casi e quante volte l'ufficio lo ritenga opportuno o il proprietario lo richiegga, la cosa verrà spedita direttamente all'indirizzo di destinazione, a cura dell'ufficio e a rischio e spese del proprietario.

Per gli oggetti sottoposti a un semplice nullaosta basterà la presentazione all'ufficio per ottenere il relativo permesso.

Ove lo speditore lo richiegga, la licenza verrà rilasciata nel giorno medesimo in cui la cosa è presentata, ovvero, ammenoché gravi esigenze di servizio lo impediscano, nel giorno successivo in cui funziona l'ufficio, sempreché siano state anticipate le spese per la spedizione o versato il deposito cauzionale.

Capo VII

IMPORTAZIONE TEMPORANEA

Art. 169. — Le cose importate dall'estero potranno essere riesportate a mente dell'art. 11 della legge senza pagamento della tassa progressiva.

Il documento autentico, che, secondo l'articolo citato, deve comprovare l'avvenuta importazione, sarà il certificato di importazione temporanea rilasciato dagli uffici di esportazione o dalle biblioteche a mente degli articoli seguenti, né vi si potrà supplire con nessun altro documento o prova equivalente.

Art. 170. — All'atto dell'importazione temporanea, le cose a cui si vuole applicare il beneficio della legge dovranno essere presentate

alla dogana per le operazioni di sua competenza, compiute le quali ed eseguito il pagamento dei dazi doganali di confine, essa suggerirà coi propri piombi i colli e li spedisce a spese dell'interessato all'ufficio di esportazione o alla biblioteca che l'importatore indicherà.

I colli saranno accompagnati da una domanda per ottenere il certificato di importazione, sulla qual domanda saranno specificate e descritte le cose contenutevi.

L'ufficio provvederà alla verifica, aggiungendo sulla domanda tutte quelle caratteristiche particolarità descrittive che l'importatore avesse tralasciate, o che fossero necessarie per identificare quando che sia le cose importate. Rilascierà quindi il certificato di importazione temporanea, dopo averne preso nota nel registro analogo e sulla domanda.

I capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la r. corte e presso la Santa Sede otterranno il certificato d'importazione temporanea, in base alla semplice domanda presentata all'ufficio di esportazione. La verifica degli oggetti temporaneamente importati potrà aver luogo anche fuori d'ufficio, analogamente al disposto dell'articolo 133 ultimo comma.

Art. 171. — Per le cose provenienti a mezzo di pacco postale il certificato d'importazione temporanea potrà essere concesso dall'ufficio di esportazione su richiesta dell'interessato, anche quando l'invio sia stato fatto direttamente all'ufficio della dogana, purché:

- a) il pacco abbia ancora integri i suggelli;
- b) dai timbri o da altri documenti postali o doganali risulti che non è stato ricevuto dal destinatario da oltre 15 giorni;
- c) siano stati pagati i dazi doganali di confine;
- d) il pacco corrisponda per peso, dimensioni e volume alle indicazioni risultanti dai documenti postali e doganali.

Nel certificato d'importazione temporanea che verrà rilasciato, si farà esplicita annotazione delle circostanze di cui sopra.

Nei casi di cui sopra, l'operazione eseguita presso l'ufficio di esportazione o la biblioteca terrà luogo di operazione doganale.

Art. 172. — Il certificato ha la durata di cinque anni dal giorno del suo rilascio. Se entro il detto termine esso non è rinnovato, l'importatore si intenderà decaduto di ogni diritto.

Potrà l'interessato richiedere al Ministero, con domanda su carta da bollo di una lira, che il detto certificato sia rinnovato per cinque anni, e così di seguito, alle rispettive scadenze. Il Ministero, accertatosi della identità della cosa, autorizzerà la proroga del permesso.

Art. 173. — Chi voglia riesportare le cose temporaneamente importate dovrà presentarle al medesimo ufficio di esportazione o alla medesima biblioteca a cui furono presentate all'atto dell'importazione. Dovrà farne denuncia nei modi prescritti per l'esportazione ordinaria, unendo però alla denuncia il certificato d'importazione temporanea, e le lettere ministeriali che ne autorizzano le eventuali proroghe.

L'ufficio avrà cura di eseguire i più accurati riscontri per accertare l'identità della cosa.

Quando si riesportino tutte le cose per cui fu rilasciato il certificato di importazione temporanea, l'ufficio o la biblioteca ritirerà questo documento; in caso contrario lo restituirà all'interessato dopo avere indicato a tergo di esso la notizia dell'avvenuta riesportazione parziale, richiamando il numero e la data del certificato di licenza rilasciata.

Art. 174. — Per i permessi di importazione temporanea rilasciati prima del 20 giugno 1909, restando, a norma dell'art. 11 della legge, salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione di essa, gli uffici di esportazione e le dogane si atterranno alle norme di cui agli articoli da 305 a 308 del R.D. 17 luglio 1904, n. 431.

Capo VIII

CONTRABBANDO

Art. 175. — Quando si faccia o si tenti la esportazione, senza previa presentazione alla dogana, di cose per cui sia necessaria licenza di esportazione o certificato di nulla osta, gli agenti scopritori fermeranno gli oggetti e li porteranno al più vicino ufficio doganale, il quale eleverà verbale di contravvenzione, tratteneendo gli oggetti. Eleverà pure verbale di sequestro quando tali cose gli siano state presentate, ma non corrispondenti per qualità e per quantità alla dichiarazione,

vero con dichiarazione falsa, o nascoste o frammiste ad oggetti di altro genere in modo da far presumere il proposito di sottrarle all'applicazione delle norme sull'esportazione.

Di questo verbale vengono fatte due copie: una è ritenuta dall'ufficio doganale, l'altra è inviata, insieme con le cose sequestrate, al più vicino ufficio di esportazione. Una terza copia è consegnata, qualora lo richiegga, all'esportatore.

Art. 176. — L'ufficio di esportazione esamina se le cose siano soggette a licenza di esportazione o solamente sottoposte a certificato di nulla osta. Nel primo caso ne dà immediata notizia all'ufficio doganale, facendogli conoscere l'ammontare della tassa di esportazione che si sarebbe ritenuta applicabile. L'ufficio doganale, considerate in contrabbando le cose e valendosi degli elementi risultanti dal verbale di sequestro, eleverà verbale di contravvenzione, nelle forme indicate agli articoli 344, 345 e 346 del regolamento 13 febbraio 1896, n. 65, per la esecuzione della legge doganale, con l'avvertenza che, oltre alle copie ivi prescritte, se ne farà un'altra da inviarsi direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

Ove invece le cose siano soltanto sottoposte a certificato di nulla osta l'ufficio di esportazione dandone notizia alla dogana la inviterà a non dare ulteriore corso alla pratica. Le cose, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione, rimarranno in deposito presso il R. ufficio di esportazione o l'Istituto governativo che questo stimerà più idoneo, sino a quando il proprietario non le reclami, pagando in pari tempo tutte le spese occorse per magazzino, trasporto, ecc.

Art. 177. — Nel caso in cui alcuno tentasse esportare fraudolentemente valendosi di documenti contraffatti e alterati in qualsiasi modo, ovvero con cassa sostituita o di cui apparissero rimosso o cambiato il coperchio o alcuno dei lati, la dogana, sequestrate le cose in esportazione e dichiarato il contrabbando, redigerà verbale e deferirà l'esportatore al Procuratore del Re per l'applicazione, oltre quelle del contrabbando, delle maggiori pene stabilite, nei singoli casi, dal codice penale. Ugualmente procederà nel caso in cui nei colli fossero, a scopo di praticare sostituzioni, manomessi i piombi o la legatura.

Copia del verbale, redatto dalla dogana, e degli atti relativi verrà rimessa al Ministero della istruzione».

— Per il testo del capo IV della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

Nota all'art. 13:

— Il regolamento CEE n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77 del 31 marzo 1993.

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 12.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1089 dell'8 agosto 1939, si veda in nota all'art. 11.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, concernente le «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963.

— L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963, dispone:

«Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico). — È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi».

Nota all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

Nota all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 36, comma 2, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si veda in nota all'art. 17.

Nota all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

Nota all'art. 21:

— Per il testo degli articoli 35 e 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

Nota all'art. 22:

— Per il testo degli articoli 35, commi 1, 2 e 3, e 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

— L'art. 65 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939, dispone:

«Art. 65. — Se la cosa, temporaneamente esportata a sensi degli articoli 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento».

Note all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

— L'art. 99, comma 2, numeri 1) e 2), del codice penale, dispone:

«Art. 99 (Recidiva). — Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino a un terzo:

1. se il nuovo reato è della stessa indole;

2. se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3. se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà, e nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato».

Nota all'art. 24:

— Per il testo degli articoli 38, 41 e 42 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.

Note all'art. 26:

— L'art. 2 della legge 27 giugno 1985, n. 332, concernente «Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 4 luglio 1985, dispone:

«Art. 2. — In attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui alla presente legge, le tasse d'ingresso attualmente in vigore sono duplicate».

— L'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1991, n. 11, dispone:

«Art. 3. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1».

98G0136